

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  
LAZIO** **- ROMA -**

**Ricorso**

proposto nell'interesse del sig. **Juri Vecchiani** (c.f. VCC JRU 91T03 G702V) nato a Pisa (PI) il 3.12.1991 rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carmelo D'Antone (c.f. DNT CML 49C10 C351A; studiolegaledantone@mailcertificata.it) ed Enrico Bottone (c.f. BTT NRC 84P16 G702W; pec: enrico.bottone@pecordineavvocatipisa.it; fax: 050/540698) del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Pisa (PI), alla Piazza Mazzini, n. 1 giusta delega rilasciata su supporto cartaceo, in data 10.01.2019, allegata al presente atto ex art. 8, comma 3, del d.p.c.m. 16.02.2016, quindi, intesa come rilasciata in calce

**contro**

- **Ministero dell'Interno** (c.f. 97149560589) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- **Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti**

- del sig. **Riccardo Cheli**;

**per l'annullamento *in parte qua***

- del decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 avente ad oggetto "*Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52 del

14.11.2018;

- oltre che di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

**nonché per quanto occorrer possa ed *in parte qua***

- del decreto dipartimentale n. 676 del 18.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15.11. 2016, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

\*\*\* \* \*\*\*

### **FATTO**

Con d.m. 18.10.2016, n. 676 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Bando – art. 7 (rubricato “*Prove d’esame e valutazione dei titoli*”) – articolava il procedimento concorsuale in una prova preselettiva, una prova motorio attitudinale (punteggio massimo 50 punti) ed un colloquio (punteggio massimo 35 punti), seguiti poi dalla valutazione dei titoli posseduti dai candidati (punteggio massimo 15 punti).

In base all’art. 4 (rubricato “*Domanda di partecipazione*”) della *lex specialis*, la domanda di partecipazione al concorso doveva essere compilata utilizzando unicamente la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all’indirizzo: <https://concorsi.vigilifuoco.it>.

I titoli valutabili erano indicati nell’allegato C – quale parte integrante del bando – e per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e dei diplomi di istruzione professionale la *lex specialis* stabiliva

che sarebbero state applicate rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

Ed è appena il caso di rilevare che sulla scorta di quanto prescritto dall'allegato C al bando, il possesso di un diploma di istruzione tecnica–conseguito nell'ambito di un percorso quinquennale di scuola secondaria di II grado della durata di 5 anni – avrebbe dato diritto al riconoscimento di 8 (otto) punti nella valutazione dei titoli; si aggiunga, che a mente dell'art. 7 del Bando gli unici titoli valutabili risultavano essere solo quelli posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, senza possibilità di valutare titoli non dichiarati nella domanda.

Il sig. Juri Vecchiani, odierno ricorrente, ha preso parte alla procedura concorsuale qui più volte richiamata, presentando la propria domanda di partecipazione nei termini previsti dalla *lex specialis* ed ha superato proficuamente la prova preselettiva – con 38 punti, che non concorrevano alla detreminazione del punteggio finale – la prova motorio-attitudinale, con 48,75 punti, ed il colloquio con 29,40 punti.

Con d.m. n. 237 del 14.11.2018 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento ordinario n. 1/52 del 14.11.2018 – è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, ed il sig. Vecchiani ha appreso di essere risultato idoneo collocandosi nella posizione n. 4014, con un punteggio totale di 78,15 punti.

Con la pubblicazione del d.m. innanzi richiamato l'odierno ricorrente ha appreso, altresì, che nella valutazione dei titoli non gli era stato riconosciuto alcun punteggio per il possesso del diploma conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa e ciò nonostante, a mente del

combinato disposto della *lex specialis* (Bando ed allegato C) e delle tabelle di corrispondenza di cui all'Allegato D del d.P.R. n. 88/2010, il diploma conseguito dall'odierno ricorrente avrebbe dovuto essere valutato con il riconoscimento, in sede di valutazione dei titoli, di 8 punti.

Ed è appena il caso di rilevare che all'atto della presentazione della domanda al concorso, presso il portale messo a disposizione dall'Amministrazione odierna resistente, il sig. Vecchiani aveva tentato di indicare quale titolo di studio posseduto il diploma conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico Santoni; pur tuttavia, nonostante i tentativi profusi dal ricorrente, il sistema per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non ha accettato l'inserimento del titolo di studio, ed è da ritenere che ciò sia avvenuto in ragione della dicitura del diploma, qualificato come "Scientifico Biologico", non riconosciuto dal portale ma da qualificare a tutti gli effetti quale diploma di Istruzione Tecnica, in virtù di quanto previsto dalla *lex specialis* e dal d.P.R. n. 88/2010.

Sul punto è d'uopo rilevare, altresì, che altri candidati che hanno preso parte al concorso ed hanno conseguito presso lo stesso Istituto di istruzione secondaria il medesimo diploma ottenuto dall'odierno ricorrente – seppur con una dicitura differente ma aventi ad oggetto gli stessi identici corsi seguiti dal sig. Vecchiani – si sono visti riconoscere, in sede di valutazione dei titoli, il relativo punteggio previsto dal Bando di concorso, ossia 8 punti.

Peraltro, il sig. Vecchiani già con PEC del 6.02.2018 aveva comunicato all'Amministrazione odierna resistente, di aver dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso – sulla piattaforma interattiva – il possesso del "*Diploma Scientifico Biologico*" conseguito presso l'Istituto Tecnico Santoni di

Pisa, ma che lo stesso non risultava registrato sul sito dei Vigili del Fuoco, risultando il solo diploma di terza media.

Non solo, in data 24.05.2018, l'odierno ricorrente, in occasione della prova relativa al colloquio, ha rappresentato tale circostanza al personale dell'Amministrazione resistente, che ha fornito al Vecchiani un modello per rendere un'autodichiarazione dove attestare il possesso del titolo di studio erroneamente non accettato dal sistema all'atto della presentazione della domanda.

In tale occasione il personale dell'Amministrazione ha rappresentato al sig. Vecchiani che anche altri concorrenti si trovavano nella sua stessa condizione; ma, nonostante l'odierno ricorrente abbia compilato e consegnato la suddetta autodichiarazione – nella quale ha dato atto del possesso del diploma conseguito – tale titolo non è stato preso in considerazione in sede concorsuale, all'atto della valutazione dei titoli, con l'attribuzione del relativo punteggio, ossia 8 punti.

Oltretutto, non può non essere rilevato, che altri concorrenti, nella stessa situazione dell'odierno ricorrente, hanno presentato istanza all'Amministrazione odierna resistente rappresentando la mancata valutazione del titolo di studio e, sulla scorta di ciò, la Direzione Generale Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha proceduto a rettificare il relativo punteggio, aggiornando la pagina personale dei singoli concorrenti.

Di talché, anche il sig. Vecchiani, per il tramite di questa difesa, con PEC del 4.12.2018, ha richiesto nuovamente all'odierna resistente di rettificare il punteggio attribuitogli, con il conseguente riconoscimento di 8 punti per il conseguimento del titolo di studio nell'anno scolastico 2009/2010.

Nonostante ciò, anche la PEC da ultimo inviata dall'odierno ricorrente non ha ricevuto alcun riscontro da parte

dell'Amministrazione.

Ne discende, che il sig. Vecchiani – attualmente collocato alla posizione n. 4014 della graduatoria finale approvata con il d.m. in questa sede impugnato – con la corretta valutazione dei titoli dallo stesso posseduti e con il conseguente riconoscimento, così come previsto dalla *lex specialis*, di 8 punti per il possesso del Diploma conseguito presso un Istituto tecnico, risulterebbe collocato in una migliore posizione della graduatoria stessa – ossia intorno alla posizione n. 1306-1309, con evidenti maggiori *chances* di essere assunto in occasione degli scorrimenti della graduatoria concorsuale.

Pertanto, il presente ricorso viene notificato, quale controinteressato, anche al sig. Riccardo Cheli, collocato alla posizione n. 3708 che, in conseguenza dell'accoglimento del presente ricorso, verrebbe superato in graduatoria dal sig. Vecchiani.

Tanto detto, il ricorrente ritiene che i provvedimenti in questa sede impugnati siano illegittimi sotto diversi profili, oltre che lesivi dei propri interessi e ne chiede pertanto l'annullamento per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1. Illegittimità del decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 per la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'Allegato C della *lex specialis* e, per l'effetto, dell'art. 8 e dell'Allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. Eccesso di potere sotto il profilo dell'errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento.**

Che il decreto in questa sede impugnato sia illegittimo nella parte in cui, approvando la graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non riconosce, in sede di valutazione dei

titoli, alcun punteggio all'odierno ricorrente non può essere dubbio; e l'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato si apprezza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'Allegato C della *lex specialis* – d.m. 18.10.2016, n. 676 – e dell'art. 8, oltre che dell'Allegato D, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 85 (“*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, el decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”); nonché per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'errore sui presupposti, del difetto di istruttoria, dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento.

**1.1** Orbene, come ricordato nella ricostruzione in fatto, nella fattispecie che ci occupa il sig. Juri Vecchiani ha preso parte alla procedura concorsuale di cui è causa, superando la prova preselettiva, ed ottenendo per le due prove previste dalla *lex specialis*, un punteggio totale di 78,15 punti, così ripartito:

- 48,75 punti su 50 per la prova motorio attitudinale;
- e 29,40 punti su 35 per il colloquio.

Pertanto, il punteggio totale conseguito dall'odierno ricorrente è stato di 78,15 punti, giacché per i titoli allo stesso non è stato riconosciuto alcun punteggio, nonostante la *lex specialis* prevedesse un punteggio massimo attribuibile di 15 punti ed il sig. Vecchiani fosse in possesso del diploma ottenuto, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico Santoni; titolo quest'ultimo che, proprio perché conseguito presso un Istituto tecnico, avrebbe dato diritto, a mente del combinato disposto dell'art. 7 e dell'allegato C della *lex specialis*, al riconoscimento di punti 8.

Invero, l'art. 7 del d.m. 18.10.2016, n. 676, oltre a fissare, come detto, in 15 punti il punteggio massimo attribuibile in sede di

valutazione dei titoli; individuava, altresì, nell'allegato C i titoli valutabili e stabiliva, per quanto qui di interesse, che per il possesso del diploma di istruzione tecnica conseguito a seguito di un percorso quinquennale di scuola secondaria di II grado, attinente con le attività tecnico-operative del C.N.VV.F., il concorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento di 8 punti, in sede di valutazione dei titoli.

E per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica la *lex specialis* all'art. 7 rinvia alla tabella di confluenza di cui all'allegato D al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, rubricato "*Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici Previsti dall'ordinamento previgente (articolo 8, comma1)*".

Di talché, considerato che il diploma conseguito dall'odierno ricorrente nell'anno 2009/2010 – quindi prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso – è stato ottenuto, appunto, presso un Istituto Tecnico – e per la precisione all'Istituto Tecnico di Istruzione Superiore "E. Santoni" di Pisa – al sig. Vecchiani avrebbero dovuto essere riconosciuti, in sede di valutazione dei titoli, ben 8 punti.

Pur tuttavia, come in questa sede più volte ricordato, così non è stato, con la conseguenza che all'odierno ricorrente non è stato riconosciuto alcunché per il possesso del diploma conseguito presso un Istituto Tecnico; quando, invece, in applicazione di quanto previsto dalla *lex specialis* e dalle disposizioni normative dalla stessa richiamate, il sig. Vecchiani avrebbe dovuto vedersi riconoscere ben 8 punti, in sede di valutazione dei titoli che, sommati ai 78,15 raccolti nelle due prove concorsuali, gli avrebbero fatto ottenere un punteggio complessivo di 86,15 punti ed una diversa collocazione nella graduatoria finale generale, con il passaggio dalla posizione n. 4014 alla posizione 1306 – 1309.



Ne discende, per quanto sin qui dedotto, l'illegittimità del provvedimento in questa sede impugnato, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e dell'allegato C, della *lex specialis* e, per l'effetto, dell'art. 8 e dell'allegato D, del d.P.R. n. 88/2010; oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, disparità di trattamento nella parte in cui, in sede di valutazione dei titoli, al sig. Juri Vecchiani, nell'ambito della procedura concorsuale di cui è causa non sono stati riconosciuti 8 punti, per il possesso del diploma conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico Santoni di Pisa.

**1.2** Si aggiunga, poi, che la dizione del titolo di studio conseguito dall'odierno ricorrente – qualificato come “*Diploma Scientifico Biologico*” – non può portare a ritenere che lo stesso non rientri tra i diplomi conseguiti presso gli Istituti Tecnici per i quali al candidato dovevano essere riconosciuti 8 punti, in base a quanto prescritto dalla *lex specialis*; e ciò per due evidenti ordini di ragioni:

- da un lato, poiché ad altri candidati della procedura di cui è causa, che hanno frequentato lo stesso Istituto dell'odierno ricorrente e gli stessi corsi, per le stesse ore, ma che hanno ottenuto il diploma dopo la riforma degli Istituti Tecnici, di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, e, per l'effetto, con un *nomen* differente, sono stati riconosciuti 8 punti in sede di valutazione dei titoli;

- e dall'altro, perché, in base alle tabelle di corrispondenza di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, richiamate dall'art. 7 della *lex specialis* il diploma conseguito dal sig. Vecchiani, proprio perché ottenuto a seguito di un percorso quinquennale di studi presso un Istituto Tecnico non poteva che portare ad attribuire all'odierno ricorrente, in sede di valutazione dei titoli, 8 punti.

Ne discende, anche sotto tale profilo, l'illegittimità della

graduatoria in questa sede impugnata nella parte in cui, approvando l'operato della Commissione in sede di valutazione dei titoli, non ha riconosciuto 8 punti all'odierno ricorrente per il conseguimento del diploma, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico E. Santoni di Pisa.

**2. Illegittimità del d.m. 18.10.2016, n. 676 per la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo dell'errore sui presupposti, irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità manifeste. Conseguente illegittimità, sotto il profilo dell'illegittimità derivata, del d.m. n. 237 del 14.11.2018.**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che il titolo posseduto dall'odierno ricorrente non sia stato oggetto di valutazione da parte della Commissione, perché non inserito all'interno della domanda di partecipazione da parte dell'odierno ricorrente; con la presente censura, non ci si può esimere dallo stigmatizzare l'illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui ha consentito di presentare le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa unicamente all'indirizzo <https://concorsi.vigilfuoco.it>.

**2.1** A tal riguardo è d'uopo ricordare che a mente dell'art. 4 del d.m. 18.10.2016, n. 676, la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa doveva essere compilata utilizzando la procedura informativa disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, entro il termine perentorio di trenta giorni a quello successivo alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, e che non sarebbero state ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso, giacché le domande inoltrate con altro e diverso mezzo, anche telematico, diverso dal portale predisposto dall'Amministrazione odierna resistente, non sarebbero state prese in considerazione.

Orbene, come ricordato in punto di fatto, all'atto della presentazione della domanda al concorso presso il portale messo a disposizione dalla p.a. – ed indicato all'art. 4 della *lex specialis* – il sig. Vecchiani ha tentato di indicare quale titolo di studio posseduto, proprio il diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico E. Santoni.

Tuttavia, nonostante i tentativi profusi dall'odierno ricorrente, il sistema per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui è causa non ha accettato l'inserimento di tale titolo di studio, con la conseguenza che egli ha visto riconoscersi, all'atto dell'approvazione della graduatoria in questa sede impugnata, unicamente il diploma di terza media; ed è da ritenere che ciò sia avvenuto in ragione della dicitura del diploma, qualificato come “*Scientifico Biologico*”, e che lo stesso non sia stato riconosciuto ed accettato dal portale nonostante, in base a quanto argomentato con la precedente censura ed in virtù di quanto previsto dal combinato disposto della *lex specialis* e del d.P.R. n. 88/2010, tale diploma proprio perché conseguito presso un Istituto Tecnico, avrebbe dovuto portare a riconoscere all'odierno ricorrente ben 8 punti, in sede di valutazione dei titoli.

In altri termini, nella fattispecie che ci occupa, il sistema predisposto dall'Amministrazione odierna resistente per la presentazione delle domande di partecipazione è giunto ad esercitare impersonalmente attività amministrativa di tipo sostanziale, senza alcuna motivazione e senza che alcuna funzionario della p.a. – e nella specie la Commissione di concorso – abbia potuto valutare il diploma conseguito dall'odierno ricorrente presso l'Istituto Tecnico, giacché proprio il sistema predisposto dalla p.a. e previsto dall'art. 4 della *lex specialis*, in ragione della dicitura del diploma – “*Scientifico Biologico*” – non ha consentito al sig. Vecchiani di indicare tale titolo di studio all'atto della

presentazione della domanda.

Peraltro, nel caso di specie, il titolo posseduto dall'odierno ricorrente risultava e risulta conseguito alla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (art. 4), tenuto conto del fatto che il diploma è stato conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 e, per l'effetto, poteva e doveva formare oggetto di valutazione; ma, come detto, tale titolo non è stato valutato dalla Commissione – a seguito dell'espletamento e superamento delle prove concorsuali (art. 7) – unicamente perché il sistema non ha consentito all'odierno ricorrente di indicare il diploma all'atto della presentazione della domanda sul portale messo a disposizione dall'Amministrazione resistente.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa – seppur con riguardo a casi di esclusione, ma con conclusioni pacificamente estendibili a fattispecie come quella di cui è causa – ha avuto modo di chiarire che “... *l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda*” e ciò al precipuo fine di evitare che per malfunzionamenti tecnici o, come nel caso di specie, per errori di impostazione del sistema di ricezione delle domande, si “... *giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche*” (cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. 9.03.2017, n. 3305).

Se così è – e non può essere altrimenti alla luce di quanto sin qui dedotto – è di tutta evidenza l'illegittimità dell'art. 4 della *lex specialis*

per la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento che deve sorreggere l'azione amministrativa, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per errore sui presupposti, irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità manifeste nella parte in cui non sono state previste forme alternative di inoltro della domanda di partecipazione come quelle tradizionali, per fattispecie, come quella che ci occupa, dove il sistema predisposto non ha riconosciuto e dato la possibilità di inserire correttamente i titoli di studio posseduti.

**2.2** Ed è appena il caso di ricordare, che l'odierno ricorrente, con PEC del 6.02.2018, aveva comunicato all'Amministrazione resistente di aver dichiarato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso – sulla piattaforma interattiva – il possesso del “*Diploma scientifico biologico*” conseguito presso l'Istituto Tecnico Santoni di Pisa, ma che lo stesso non risultava registrato sul sito dei Vigili del Fuoco – il quale non aveva e non ha alcun valore sul piano giuridico – risultando il solo diploma di terza media; ma a tale comunicazione non è seguita alcuna risposta da parte da parte della p.a.

Di talché, in data 24.05.2018, come ricordato nella ricostruzione in fatto, il sig. Vecchiani, in occasione della prova relativa al colloquio, ha rappresentato tale circostanza al personale della p.a. che ha fornito all'odierno ricorrente un modello per fornire un'autodichiarazione dove attestare il possesso del titolo di studio erroneamente non accettato dal sistema all'atto della presentazione della domanda; ed è stato sempre il personale dell'Amministrazione a rappresentare all'odierno ricorrente la circostanza che anche altri concorrenti si trovavano nella sua stessa condizione.

Pur tuttavia, nonostante il Vecchiani abbia compilato e consegnato la suddetta autodichiarazione – nella quale ha dato atto del possesso del diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Santoni – tale titolo non è

stato preso in considerazione dall'Amministrazione odierna resistente, in sede di valutazione dei titoli e nella predisposizione della graduatoria finale in questa sede impugnata.

Pertanto, a fronte dei malfunzionamenti del sistema predisposto dalla p.a., che non hanno consentito all'odierno ricorrente – così come ad altri concorrenti – di inserire il diploma posseduto all'atto della presentazione della domanda sulla piattaforma telematica; il sig. Vecchiani ha comunque in due distinte occasioni – e anche da ultimo con PEC del 4.12.2018 per il tramite di questa difesa – rappresentato di possedere il diploma conseguito presso un Istituto Tecnico che, senza i malfunzionamenti del sistema, avrebbe dovuto senz'altro essere valutato dalla p.a.

Ma, così non è stato, con la conseguente illegittimità della graduatoria in questa sede impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierno ricorrente alcun punteggio, in sede di valutazione dei titoli, per il possesso del diploma conseguito, nell'anno scolastico 2009/2010, presso l'Istituto Tecnico Santoni, sotto il profilo dell'illegittimità derivata dall'illegittimità della *lex specialis*.

### **3. Illegittimità del d.m. n. 237 del 14.11.2018 per la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della disparità di trattamento.**

Da ultimo, questa difesa non si può esimere dal rilevare l'illegittimità della graduatoria in questa sede impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere, per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

Ebbene, come ricordato nella ricostruzione in fatto e con le precedenti censure, l'odierno ricorrente non è stato l'unico concorrente a trovarsi nella condizione per cui il sistema predisposto

dall'Amministrazione odierna resistente non ha consentito di indicare il titolo di studio posseduto all'atto della predisposizione ed inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di cui è causa.

Invero, anche altri concorrenti, tra i quali, alcuni di quelli che hanno frequentato la stessa Scuola Superiore del sig. Vecchiani – Istituto Tecnico E. Santoni di Pisa – si sono trovati nell'impossibilità di indicare il titolo di studio posseduto per malfunzionamenti del sistema.

Pur tuttavia, a differenza dell'odierno ricorrente, altri concorrenti – a seguito della presentazione di semplici istanze o autodichiarazioni, inviate via PEC o consegnate a mani in sede di colloquio – si sono visti riconoscere, con l'approvazione della graduatoria finale, il giusto punteggio in sede di valutazione dei titoli.

E l'accoglimento di tali istanze, seppur auspicato anche dal sig. Vecchiani, si è risolto inevitabilmente nella patente illegittimità della graduatoria finale, atteso che la p.a. ha ritenuto di trattare in modo diverso situazioni e fattispecie identiche che, contrariamente, l'avrebbero dovuta indurre ad accogliere tutte le (fondate) istanze di correzione aventi ad oggetto la titolarità di titoli di studio posseduti ma non dichiarati per malfunzionamenti o errate impostazioni del portale atto a ricevere le domande di partecipazione.

Conseguenza ne è che la graduatoria finale in questa sede impugnata appare illegittima anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

\*\*\* \* \*\*\*

Si dichiara che ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

\*\*\* \* \*\*\*

**P.Q.M.**

si conclude chiedendo l'annullamento *in parte qua* del d.m. n. 237 del

14.11.2018, oltre che di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; nonché per quanto occorrer possa ed *in parte qua* del d.m. n. 676 del 18.10.2016.

Conseguenze come per legge anche in ordine alle spese.

Con Ossequio

Pisa-Roma, lì 14 gennaio 2019

avv. Carmelo D'Antone

Firmato digitalmente da

**Carmelo D'Antone**

CN = D'Antone Carmelo  
T = Avvocato  
SerialNumber =  
TINIT-DNTCML49C10C351A  
C = IT

avv. Enrico Bottone

Firmato digitalmente da

**Enrico BOTTONE**

CN = BOTTONE Enrico  
T = AVVOCATO  
SerialNumber =  
TINIT-BTTNRC84P16G702W  
C = IT